AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

Direzione servizi digitali

Protocollo DDA/0003546 del 13 settembre 2023

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/5419, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1985/DDA/LS)

Con istanza DDA/5419, acquisita in data 11 settembre 2023 (prot. n. DDA/0003441), è stata segnalata dal sig. <omissis>, in qualità di legale rappresentante della Moneysurfers Sagl, la presenza, sul sito *internet* https://smezziamo.org, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
MONEYSURFERS SAGL	AI Pro	2023	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	AI Pro	2023	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	AI Pro	2023	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	AI Pro	2023	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	AI Pro	2023	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Crypto Pro Boost	2022	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Crypto Pro Boost	2022	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Crypto Pro Boost	2022	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Crypto Pro Boost	2022	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Dividends Pro Boost	2021	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Dividends Pro Boost	2021	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Dividends Pro Boost	2021	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Dividends Pro Boost	2021	<omissis>

MONEYSURFERS SAGL	Ethical ETF Boost	2020	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Ethical ETF Boost	2020	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Ethical ETF Boost	2020	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Ethical ETF Boost	2020	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Ethical ETF Boost	2020	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Ethical ETF Boost	2020	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Ethical Spread Boost	2020	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Ethical Spread Boost	2020	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Ethical Spread Boost	2020	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Ethical Spread Boost	2020	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Gold Pro	2022	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Gold Pro	2022	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Gold Pro	2022	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Gold Pro	2022	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Gold Pro	2022	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Trading Pro Boost	2022	<omissis>
MONEYSURFERS SAGL	Green Gold Pro	2022	<omissis>

L'istante dichiara, inoltre, che: "*Di seguito le ulteriori 7 opere violate oltre le 30 segnalate:*
https://smezziamo.org/tag/corso-green-gold-pro/,
https://smezziamo.org/tag/download-green-gold-pro/
https://smezziamo.org/tag/corso-trading-pro/
https://smezziamo.org/tag/download-trading-pro/
https://smezziamo.org/tag/trading-pro/

https://smezziamo.org/tag/trading-pro-boost/
https://smezziamo.org/tag/trading-pro-boost-download/".

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-*ter*, lett. *a)* e *d)*, della citata legge n. 633/41.

Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio, risulta verosimilmente registrato dalla società Tucows Inc., con sede in 96 Mowat Avenue, Toronto, Ontario, M6K 3M1, Canada, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica domainabuse@tucows.com e abuse@tucows.com, per conto di un soggetto di Charlestown, Saint Kitts e Nevis, non identificabile;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Alexhost srl, con sede a str. C. Brancusi nr. 3, Chisinau, Moldavia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@alexhost.com e info@alexhost.com ed alla stessa sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Chisinau, Moldavia.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/5419", la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, del Regolamento.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione dell'ing. Luca Salandri, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/5419**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b)*, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d)*, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 27 settembre 2023.**

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore